



COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 27 del 31/03/2017

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE
DELL'ARTICOLAZIONE TARIFFARIA ANNO 2017**

L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di marzo (**31/03/2017**), alle ore 18.07, nella sala consiliare E. De Giovanni si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

BOSI NICCOLO'	Presente
MARTINEZ MARIA LUISA	Assente
VISANI ILARIA	Presente
ORTOLANI LUCA	Presente
ZICCARDI FRANCESCO	Assente
CAMPODONI MARIA CHIARA	Presente
CELOTTI PAOLA	Presente
SAMI STEFANO	Presente
RAFUZZI ROSA ALBA	Assente
DEGLI ESPOSTI FEDERICA	Presente
SCARDOVI ANGELA	Presente
DAMIANI ROBERTO	Presente
PADOVANI GABRIELE	Assente
FANTINELLI STEFANO	Presente
TAVAZZANI GIANFRANCO	Presente
BERTI JACOPO	Assente
BOSI MASSIMO	Presente
PALLI ANDREA	Presente
MENGOZZI MARIA MADDALENA	Presente
CAVINA PAOLO	Presente
PENAZZI MASSIMILIANO	Presente
NECKI EDWARD JAN	Assente

CERICOLA TIZIANO
MARETTI STEFANO

Assente
Presente

E' presente il Sindaco, dr. Giovanni MALPEZZI.

PRESENTI N. 18

ASSENTI N. 7

Presiede il Presidente del Consiglio comunale, dr.ssa Maria Chiara CAMPODONI.

Assiste alla seduta il Vice Segretario generale, avv. Deanna BELLINI.

La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è aperta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Vengono designati scrutatori i Consiglieri:

PALLI ANDREA
PENAZZI MASSIMILIANO
SAMI STEFANO

Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Normativa:

- D.L. 30.12.2016 n. 244 (Decreto Milleproroghe) convertito dalla Legge n. 19/2017;
- Legge 11.12.2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017);
- Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
- Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) e ss mm ii;
- Decreto Legge n. 16 del 06.03.2014, convertito nella Legge n. 68 del 02.05.2014;
- D.P.R. n. 158/1999;
- Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997;
- Legge n. 388 del 23.12.2000, Legge n. 448/2001 e Legge n. 296 del 27.12.2006;

Motivo del provvedimento:

Visto l'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) ed in particolare:

- il comma 639 come modificato dall'art. 1 comma 14 della L. n. 208/2015, ai sensi del quale “... È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore, nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore ...”;
- il comma 651, ai sensi del quale “... Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ...”;
- il comma 652, così come integrato dall'art. 2, comma 1, lett. e - bis), del Decreto Legge n.

16/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 68/2014 e dall'art. 1 comma 27 della L. n. 208/2015, a mente del quale “... *Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...*”;

- il comma 654 ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio ...*” ;
- il comma 655 ai sensi del quale “... *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...*” ;
- il comma 658 ai sensi del quale “... *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...*” ;

Visto il DPR n. 158/1999 “*Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*”;

Dato atto:

- che l’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale, AATO 7 della Provincia di Ravenna (costituita ai sensi delle norme ambientali vigenti e partecipata dal Comune di Faenza a seguito dell'approvazione dello schema di convenzione per l'esercizio delle funzioni dei servizi idrico e gestione rifiuti avvenuta con atto C.C. n. 115 del 29 aprile 2009), ha affidato ad HERA S.p.A. il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio comunale, sulla base della convenzione approvata con delibera dell’Assemblea AATO 7 (all'epoca Agenzia ATO di Ravenna) n. 5/532 del 16/12/2005, con decorrenza dall’1/1/2006 al 31/12/2011, prorogata con delibera n. 9 del 7/12/2011 fino al 31/12/2014, fermo restando che il gestore resta obbligato a proseguire la gestione del servizio fino alla decorrenza del nuovo affidamento e fino al subentro del nuovo gestore;

- che la legge regionale n. 23 del 23/12/2011 ha disposto che l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, già esercitato dalle Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale, sia svolto dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione;

- che ATERSIR si configura, pertanto, come una forma partecipativa degli enti locali;

- che fra le competenze attribuite ad ATERSIR dalla citata legge regionale vi sono quelle di individuazione dei bacini di affidamento del servizio e delle relative modalità di affidamento, di approvazione dei piani economico-finanziari, delle linee guida vincolanti per le tariffe d’utenza e dei relativi regolamenti;

Visto che il Consiglio d’Ambito di Atersir ha approvato per il Comune di Faenza il Piano Economico Finanziario 2017 con deliberazione n. 26, in data 24.03.2017, comprensivo della quota per il fondo di solidarietà terremoto di € 23.193,13, dell'Incentivo Servizi - LFB1 connesso alla gestione del Fondo incentivante di cui alla L.R. 16/2015 di € 50.672,77 e al netto della scontistica e

riduzioni previsti per legge e con regolamento comunale, dei costi di accertamento e riscossione del tributo (CARC), della quota insoluti, nonché dell'IVA;

Tenuto conto che dal costo del servizio deve essere detratto il valore del contributo ministeriale previsto per il pagamento del servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, in quanto il suddetto contributo è incassato dal Comune;

Tenuto conto altresì che la penale determinata da Atersir e addebitata al gestore Hera SpA in relazione al disservizio verificatosi nel periodo 16.04.2016 – 21.05-2016, sarà erogata al Comune entro il primo trimestre 2017, come stabilito con delibera del Consiglio D'Ambito 2017/3 del 31.01.2017 e che tale importo è da computare in diminuzione del costo del servizio;

Considerato inoltre che il costo del servizio rifiuti risultante dal PEF approvato da Atersir deve essere integrato, ai sensi di legge, con specifiche voci di costo e che pertanto la base di riferimento per il calcolo delle tariffe per l'anno 2017 viene determinata, come di seguito riportato:

Valore PEF quota gestore (al netto della sanzione contrattuale per mancato servizio di € 25.730,57)	€ 8.221.753,55
IVA 10% su PEF (tranne fondo terremoto)	€ 819.856,04
Costi di gestione del tributo - CARC - (IVA inclusa)	€ 269.521,18
Contributo MIUR per scuole statali	-€ 44.978,55
Fondo incentivante LFB1	-€ 50.672,77
Penale determinata da Atersir per disservizio 2016	-€ 102.409,00
Scontistica utenze domestiche	€ 275.179,90
Scontistica utenze non domestiche	€ 125.566,35
Fondo per disagio sociale	€ 82.000,00
Stima quota insoluti	€ 365.231,22
TOTALE GENERALE – Base per la determinazione delle tariffe	€ 9.961.047,92

Ritenuto opportuno, analogamente all'anno 2016 ed in attesa di addivenire ad un sistema di tariffazione puntuale commisurato alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti e conferiti al servizio pubblico, utilizzare per la definizione delle tariffe di cui al D.P.R. n. 158/1999, coefficienti - Ka e Kb per le utenze domestiche e Kc e Kd per le utenze non domestiche identici a quelli degli anni 2014, 2015 e 2016, usufruendo della possibilità introdotta al comma 662 della Legge 147/2013 con l'art. 2 - comma 1 lettera e-bis - del D.L. n. 16 del 06.03.2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 68 del 02.05.2014, come modificato dall'art. 1 comma 27 della L. n. 208/2015, di adottare, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi fino al 50% dei limiti previsti dalla legge, in modo tale da mantenere un sostanziale equilibrio tariffario rispetto a quello della previgente TIA applicata fino al 2013;

Dato atto che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di

utenza indicate;

Vista l'elaborazione di Hera S.p.A., attuale Gestore del Servizio Rifiuti, effettuata sulla scorta della ripartizione da banca dati TARI 2016 tra utenze domestiche e utenze non domestiche in termini percentuali sul gettito complessivo incassato e ritenuto di confermare tale articolazione, dando atto che il costo complessivo per la determinazione delle tariffe, più sopra riportato, viene coperto per il 58,67% dalla Tari relativa alle utenze domestiche e per il 41,33% dalla Tari relativa alle utenze non domestiche;

Dato atto

- che ai sensi dell'art. 1 – comma 666 – della Legge n. 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, determinato in misura non inferiore all'1% né superiore al 5% dell'importo della TARI, sulla base della misura percentuale deliberata dalla Provincia di Ravenna;
- che il tributo provinciale, sarà incassato dal soggetto gestore della TARI unitamente alla tassa sui rifiuti e sarà versato al Comune, il quale provvederà al riversamento alla Provincia;

Dato atto altresì che, come previsto dal comma 26 dell'art. 1 della legge 28.12.2015 n. 208 e successive modifiche ed integrazioni, per gli anni 2016 e 2017 la sospensione delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 non si applica alla tassa rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639 della legge 27.12.2013 n. 147;

Richiamato il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della tassa rifiuti (TARI);

Visto l'art. 53 - comma 16 - della Legge n. 388 del 23.12.2000, come sostituito dall'art. 27 - comma 8 - della Legge n. 448 del 28.12.2001 e l'art. 1 - comma 169 - della Legge 27.12.2006 n. 296 che stabiliscono che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2017 è stato differito al 28.02.2017 dall'art. 1 comma 454 della Legge 11.12.2016 n. 232 e ulteriormente prorogato al 31.03.2017 ai sensi dell'art.5 comma 11 del D.L. 30.12.2016 n. 244 convertito dalla L. n. 19 del 27.02.2017;

Vista la Convenzione Rep. URF n. 389 del 23.12.2016 con la quale è stata conferita la gestione delle entrate tributarie a far data dal 01.01.2017 all'Unione della Romagna Faentina;

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione della Romagna Faentina n. 9 del 29.12.2016 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Settore Finanziario dell'URF per l'anno 2017 alla D.ssa Cristina Randi e di designazione dei sostituti in caso di assenza o di impedimento del dirigente incaricato;

Tanto premesso e considerato, vista la tabella di cui all'allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il parere della competente commissione consiliare I[^] – Bilancio, Affari Generali e Risorse – del 30 marzo 2017;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti come da verbale agli atti del Settore Finanziario;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Al momento del voto escono dall'aula i consiglieri Bosi M., Mengozzi e Palli.

Richiamato il verbale della seduta consiliare odierna e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente pone ai voti per alzata di mano la presente deliberazione, che risulta approvata a maggioranza, riportando la seguente votazione:

Consiglieri presenti	n. 14 + Sindaco;	Votanti n. 15
Voti favorevoli	n. 13	Sindaco Partito Democratico Art. 1 – Movimento Democratico Progressista Insieme per Cambiare La Tua Faenza
Voti contrari	n. 2	Lega Nord-Faenza

delibera

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di definire i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2017, tenuto conto del PEF 2017 redatto dal soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati ed approvato dalla competente Autorità d'Ambito Atersir, come di seguito riportato:

Valore PEF quota gestore (al netto della sanzione contrattuale per mancato servizio di € 25.730,57)	€ 8.221.753,55
IVA 10% su PEF (tranne fondo terremoto)	€ 819.856,04
Costi di gestione del tributo - CARC - (IVA inclusa)	€ 269.521,18
Contributo MIUR per scuole statali	-€ 44.978,55
Fondo incentivante LFB1	-€ 50.672,77
Penale determinata da Atersir per disservizio 2016	-€ 102.409,00
Scontistica utenze domestiche	€ 275.179,90
Scontistica utenze non domestiche	€ 125.566,35
Fondo per disagio sociale	€ 82.000,00
Stima quota insoluti	€ 365.231,22
TOTALE GENERALE – Base per la determinazione delle tariffe	€ 9.961.047,92

- 3) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano, l'articolazione tariffaria della TARI per l'anno 2017, comprensiva dei coefficienti Ka, Kb, Kc,

Kd applicati, di cui all'allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 4) di dare atto che le tariffe TARI, così determinate, hanno effetto dal 1° gennaio 2017;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento non necessita di copertura finanziaria e ha effetti diretti sulla situazione economico – finanziaria dell'ente, in relazione alla disciplina di un'entrata tributaria.

Il Presidente chiede l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, con votazione palese, che ottiene la seguente maggioranza:

Consiglieri presenti	n. 14 + Sindaco;	Votanti n. 15
Voti favorevoli	n. 13	Sindaco Partito Democratico Art. 1 – Movimento Democratico Progressista Insieme per Cambiare La Tua Faenza
Voti contrari	n. 2	Lega Nord-Faenza

Il Consiglio comunale delibera di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Dlgs. 267 del 18/08/2000, per l'urgenza a provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
CAMPODONI MARIA CHIARA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
BELLINI DEANNA